



REGOLAMENTO DELL'INTERSEZIONALE CANAVESE E VALLI DI LANZO

- adottato dall'Assemblea dell'Intersezionale: *Leini 15 ottobre 2024*
- modifiche successive:
 - modificato e approvato dall'Assemblea dell'Intersezionale:

TITOLO I – COORDINAMENTO

Art. 1 – Denominazione e durata

È costituito tra le Sezioni di Ala di Stura, Caselle, Chivasso, Ciriè, Cuornè, Forno Canavese, Ivrea, Lanzo, Leini, Pino Torinese, Rivarolo, Val della Torre, Venaria e Volpiano il Coordinamento locale delle Sezioni CAI denominato "INTERSEZIONALE CANAVESE E VALLI DI LANZO", qui di seguito denominato anche "Intersezionale".

Il Coordinamento, fondato in Leini il 13 settembre 2000, ha durata illimitata; l'anno sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Art. 2 - Natura del Coordinamento

L'Intersezionale non ha scopo di lucro ed è improntata a principi di democraticità. Uniforma il proprio ordinamento allo Statuto ed al Regolamento Generale del Club Alpino Italiano.

Al coordinamento possono essere delegate dalle sezioni aderenti funzioni di rappresentanza collettiva a livello locale; il conferimento della delega deve essere approvata dall'Assemblea CVL all'unanimità.

È esclusa la possibilità di instaurare rapporti con enti o amministrazioni a livello regionale.

Art. 3 – Scopi e attività

L'Intersezionale ha per scopo lo sviluppo di iniziative comuni atte a rafforzare la presenza del Club Alpino Italiano nella propria zona, in uno spirito di solidarietà e di condivisione di risorse e servizi tra le sezioni e per il conseguimento di fini istituzionali del CAI.

Persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche attraverso lo svolgimento di attività di interesse generale.

Art. 4 – Territorialità

Possono aderire all'Intersezionale le sezioni del Canavese, delle Valli di Lanzo e dei territori confinanti, e comunque della sola provincia di Torino.

L'ammissione di nuove sezioni, su richiesta dei rispettivi Consigli Direttivi, deve essere approvata dall'Assemblea dell'Intersezionale.

Art. 5 – Sede

La sede dell'Intersezionale è stabilita presso la Sezione CAI di Leini.

TITOLO II – ORGANI DELL'INTERSEZIONALE

Art. 6 – Organi dell'Intersezionale

Sono organi dell'Intersezionale:

- l'Assemblea dell'Intersezionale
- il Direttivo dell'Intersezionale.



Art. 7 – Assemblea dell'Intersezionale

7.1 L'Assemblea dell'Intersezionale è l'organo deliberante dell'Intersezionale Canavese e Valli di Lanzo. È costituita dai Presidenti delle Sezioni, o dai loro delegati, e dai membri del Direttivo dell'Intersezionale.

7.2 In particolare, l'Assemblea assolve le seguenti specifiche funzioni:

- adotta l'ordinamento del Raggruppamento;
- elegge, a scrutinio segreto, il Coordinatore ed il Vicecoordinatore dell'Intersezionale;
- ratifica, su proposta del Coordinatore, la nomina del Segretario;
- adotta il programma annuale dell'Intersezionale, e le successive variazioni;
- nella prima seduta dell'anno, da tenersi entro il 31 gennaio, approva, su proposta del Coordinatore, il bilancio consuntivo dell'anno precedente e il bilancio preventivo;
- delibera su ogni altra questione, contenuta nell'ordine del giorno.

7.3 Il diritto di voto è attribuito esclusivamente ai Presidenti delle Sezioni, o ai loro delegati, e al Coordinatore dell'Intersezionale.

Il numero di voti spettanti a ciascuna sezione si determina in base al numero totale dei propri soci di ogni categoria dell'anno sociale precedente, come determinato dal Cai Centrale. Ogni sezione dispone di un voto, cui si aggiunge un ulteriore voto in caso di superamento dei 750 soci iscritti.

Il voto del Coordinatore è distinto e indipendente da quelli espressi dall'eventuale sezione di appartenenza.

Salvo diversamente disposto le votazioni sono fatte per alzata di mano, in modo palese, e le delibere vengono assunte a maggioranza qualificata del 75% dei voti.

7.4 Alle riunioni dell'Assemblea possono partecipare, senza diritto di voto, i Past President dell'Intersezionale e il referente del Gruppo Regionale, nominato dal CDR. Il Coordinatore può invitare alle riunioni chiunque, anche non socio, la cui presenza sia ritenuta utile.

7.5 Le delibere non vincolano l'autonomia sezionale.

Art. 8 – Convocazione riunioni dell'Assemblea dell'Intersezionale

Le riunioni, convocate per iscritto almeno cinque giorni prima della data prevista, si terranno normalmente nella sede dell'Intersezionale. In particolari occasioni concordate le riunioni possono essere tenute nelle varie sedi delle Sezioni aderenti. Le riunioni possono anche essere tenute in videoconferenza.

Le riunioni dell'Assemblea si ritengono validamente costituite con la presenza della metà + uno delle Sezioni aderenti.

Art. 9 – Direttivo dell'Intersezionale

Il Direttivo dell'Intersezionale è composto dal Coordinatore, dal Vicecoordinatore e dal Segretario. Può interfacciare le autorità locali e provinciali in sintonia con quanto previsto dai regolamenti del CAI Centrale e del Cai Piemonte.

Art. 10 – Coordinatore

10.1 Il Coordinatore viene eletto dall'Assemblea dell'Intersezionale con votazione a maggioranza semplice. Dura in carica tre anni, è rieleggibile una prima volta, anche indipendentemente dalla durata del mandato di altre cariche sezionali, e lo può essere ancora dopo almeno un anno di interruzione. Alla carica possono essere eletti i Presidenti sezionali, i Past President sezionali e i Past President dell'Intersezionale.

10.2 Il Coordinatore ha la rappresentanza dell'Intersezionale. In caso di urgenza può prendere i provvedimenti di competenza dell'Assemblea, sottoponendoli alla ratifica di quest'ultima nella prima riunione utile.

10.3 Il Coordinatore redige l'ordine del giorno, convoca e presiede le riunioni dell'Intersezionale.



Art. 11 – Vicecoordinatore

11.1 Il Vicecoordinatore viene eletto dall'Assemblea dell'Intersezionale con votazione a maggioranza semplice. Dura in carica tre anni, è rieleggibile una prima volta, anche indipendentemente dalla durata del mandato di altre cariche sezionali, e lo può essere ancora dopo almeno un anno di interruzione. Alla carica possono essere eletti i Presidenti sezionali, i Past President sezionali, i Past President Intersezionali.

Il Vicecoordinatore deve appartenere ad una diversa sezione da quella che ha espresso il Coordinatore.

11.2 Il Vicecoordinatore collabora con il Coordinatore e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

Art. 12 – Segretario

12.1 Il Segretario viene nominato dal Coordinatore dell'Intersezionale, e dura in carica tre anni. L'Assemblea ratifica la nomina.

12.2 Il Segretario ha il compito di collaborare con la presidenza, curare l'attività di segreteria e predisporre i bilanci dell'Intersezionale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Provvede all'invio delle convocazioni delle riunioni dell'Assemblea dell'Intersezionale, redige e invia i verbali delle riunioni. In caso di sua assenza il verbale, su indicazione del Coordinatore, può essere redatto da un partecipante alla riunione.

12.3 La carica di Segretario, se non assegnata, può essere ricoperta dal Coordinatore o dal Vicecoordinatore

TITOLO III – FUNZIONAMENTO

Art. 13 – Mezzi Finanziari

13.1 Le sezioni concorrono al finanziamento dell'Intersezionale CVL per l'anno in corso in proporzione al numero totale dei propri soci di ogni categoria dell'anno sociale precedente, come determinato dal Cai Centrale. La quota / socio è stabilita annualmente nella prima Assemblea dell'Intersezionale. Il versamento dell'importo dovuto deve avvenire entro il 31 marzo dell'anno in corso.

13.2 Eventuali spese straordinarie, destinate a specifiche contingenze, vengono deliberate dall'Assemblea dell'Intersezionale. La richiesta di delibera deve essere inserita nell'OdG della riunione.

Art. 14 – Tesoreria

I fondi a disposizione dell'Intersezionale, provenienti dalle contribuzioni delle sezioni o da qualsiasi altra fonte, sono custoditi e amministrati dalla sezione capofila, individuata per la gestione amministrativa, secondo le disposizioni impartite dal Coordinatore dell'Intersezionale.

Art. 15 – Sezione capofila

La sezione capofila viene individuata nella sezione di appartenenza del Coordinatore in carica.

Art. 16 – Rapporti con il GR

La costituzione del raggruppamento, le successive variazioni e i programmi annuali sono comunicati al Consiglio Direttivo del GR.

TITOLO IV – SCUOLE, GRUPPI E COMMISSIONI

Art. 17 – Scuole, gruppi e commissioni

17.1 L'Intersezionale, su delibera dell'Assemblea, può costituire Commissioni, Gruppi di lavoro e Scuole, in linea con le direttive del CAI Centrale, del GR Piemonte e degli eventuali Organi Tecnici CAI di riferimento.



17.2 Su delega specifica delle Sezioni il Coordinatore può provvedere a richiedere i Nulla Osta presso i relativi Organi Tecnici per le attività delle Scuole Intersezionali costituite dal Raggruppamento.

Art. 18 – Scuole

18.1 Le Scuole sono dotate di proprio ordinamento, approvato dall'Assemblea dell'Intersezionale; dispongono di propria autonomia economica.

18.2 I bilanci annuali consuntivi e preventivi delle Scuole sono sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dell'Intersezionale, che delibera sulla concessione di eventuali contributi. Le Scuole devono presentare annualmente all'Assemblea una relazione sull'attività svolta e il programma delle attività previste.

I bilanci annuali consuntivi e preventivi devono essere presentati all'Assemblea nella sua prima riunione dell'anno.

18.3 Il Coordinatore dell'Intersezionale vigila sull'attività delle Scuole.

In caso di dimissioni contestuali del direttore e del vice direttore di una Scuola, questa viene temporaneamente gestita dal Coordinatore dell'Intersezionale, che avrà l'obbligo di convocare l'Assemblea della Scuola per l'elezione del nuovo direttivo entro 15 giorni.

Art. 19 – Commissioni

19.1 Le Commissioni sono dotate di proprio ordinamento, approvato dall'Assemblea dell'Intersezionale; dispongono di propria autonomia economica.

19.2 I componenti le Commissioni durano in carica tre anni, e sono sempre rieleggibili. La nomina dei componenti è ratificata dall'Assemblea dell'Intersezionale. I componenti delle Commissioni possono anche essere soci CAI non appartenenti alle sezioni dell'Intersezionale.

19.3 I bilanci annuali consuntivi e preventivi delle Commissioni sono sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dell'Intersezionale, che delibera sulla concessione di eventuali contributi. Le Commissioni devono presentare annualmente all'Assemblea una relazione sull'attività svolta e il programma delle attività previste.

I bilanci annuali consuntivi e preventivi devono essere presentati all'Assemblea nella sua prima riunione dell'anno.

19.4 Il Coordinatore dell'Intersezionale vigila sull'attività delle Commissioni.

Art. 20 – Scioglimento per cessata attività

Qualora una Scuola o una Commissione dovesse cessare definitivamente dalle proprie attività, l'Assemblea ne delibera lo scioglimento. L'eventuale fondo cassa residuo di questa viene acquisito dall'Intersezionale e inserito nel suo bilancio.

TITOLO V – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 21 – Cariche ed incarichi

Tutte le cariche e gli incarichi dell'Intersezionale, salvo diversamente disposto, possono essere assegnati solo ed esclusivamente a soci CAI appartenenti alle sezioni dell'Intersezionale. Per le cariche elettive, in caso di parità prevale il candidato con la maggior anzianità CAI.

Art. 22 – Modifiche al Regolamento

Eventuali modifiche al presente Regolamento devono essere approvate dall'Assemblea dell'Intersezionale e sottoposte all'approvazione dei Consigli Direttivi delle Sezioni aderenti.

Art. 23 – Recesso e decadenza dall'Intersezionale



23.1 Ogni Sezione può recedere in qualsiasi momento dall'Intersezionale tramite comunicazione scritta al Coordinatore. La Sezione dovrà comunque versare gli eventuali contributi già deliberati in precedenza dall'Assemblea dell'Intersezionale, e non avrà diritto ad alcuna forma di liquidazione economica.

23.2 L'Assemblea può dichiarare decaduta dall'appartenenza all'Intersezionale la Sezione che:

- risultati assente a tutte le riunioni di un anno.
- risultati morosa nel pagamento delle quote deliberate

La Sezione dichiarata decaduta non avrà diritto ad alcuna forma di liquidazione economica.

Art. 24 – Scioglimento dell'Intersezionale

Lo scioglimento dell'Intersezionale avviene per delibera dell'Assemblea presa a maggioranza qualificata del 75% e approvata da almeno la metà dei CD delle sezioni al momento aderenti. Eventuali rimanenze di bilancio attive o passive verranno suddivise tra le sezioni al momento appartenenti all'Intersezionale in proporzione al numero totale dei propri soci di ogni categoria dell'anno sociale precedente, come determinato dal Cai Centrale.

Art. 25 - Rinvio alle norme del Club Alpino italiano

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni dello Statuto e del Regolamento Generale del Club Alpino Italiano.